



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 26/02/2018

**OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2018/2019 - ART. 21 D.LGS 50/2016.**

L'anno **2018**, addì **26** del mese di **febbraio** alle ore **14:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PAOLO CANOCCHI**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	ASSESSORE	Presente
GALGANI ALBERTO	ASSESSORE	Presente
MORETTI MICHELA	ASSESSORE	Assente
COTOLONI ANNA MARIA	ASSESSORE	Assente
AGGRAVI SOFIA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **ANGELO CAPALBO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Provveditorato, Gare e Contratti
Anno: 2018
Numero: 231

OGGETTO

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 - ART. 21 D.LGS 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, così dispone:

«Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad

esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513,, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.»;

CONSIDERATO che in merito all'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il comma 424, art. 1 della legge n. 232/2016, stabilisce che si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

ATTESO che è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 50/2016 previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata la definizione dei seguenti elementi:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

CONSTATATO che il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativo al programma degli acquisti ed alla programmazione dei lavori pubblici sul quale il Consiglio di Stato aveva espresso il proprio primo parere n. 351 del 13 febbraio 2017 ed il successivo parere n. 1806 del 27 luglio 2017 è stato approvato dalle Regioni e non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

ATTESO che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

RICORDATO che il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 50/2016) all'art. 271 disciplinava in merito alla programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, demandando a ciascuna amministrazione aggiudicatrice la facoltà di approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo;

RITENUTO utile tuttavia avvalersi di tale atto e fornire agli uffici comunali indirizzi per effettuare la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018/2019, finalizzata a consentire che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge e si regga sui criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del programma degli acquisti, in attesa dell'entrata in vigore del summenzionato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativo al programma degli acquisti ed alla programmazione dei lavori pubblici;

TENUTO CONTO che, sulla base dei riscontri con la proposta di bilancio di previsione, in corso di approvazione, è stato predisposto lo schema del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, allegato al presente atto (allegato A);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il programma per il biennio 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi come da allegato prospetto;
- 2) **Di dare atto** che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili delle Aree organizzative;
- 3) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili delle Aree ed ai responsabili del procedimento al fine di assicurare la massima divulgazione del presente atto di indirizzo nonché di assicurarne la pubblicazione come previsto dall'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/16;

Successivamente, al fine di poter dar corso agli adempimenti di pubblicazione di legge del documento approvato, con separata votazione ed all'unanimità dei voti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO CANOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANGELO CAPALBO



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 231/2018

OGGETTO:PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 - ART. 21 D.LGS 50/2016.-

Il Dirigente del Settore Provveditorato, Gare e Contratti esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 22/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TRAPANI AVV.LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 231/2018**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 23/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 26/02/2018 **N. 32 DEL 26/02/2018**

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 - ART. 21 D.LGS 50/2016.-

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 13/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. CAPALBO ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)